

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1636

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, STERPA*Presentata il 24 aprile 1980*

Norme per il riscatto per i dipendenti da enti pubblici ed aziende private, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) individua analiticamente vari tipi di servizi ammessi a riscatto previa domanda del soggetto interessato a tale beneficio.

La norma contenuta nell'articolo 14 è prevista ad esclusivo favore dei «...dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato» e relativamente a quei servizi prestati anteriormente alla nomina (articolo 10 testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092).

Il medesimo articolo 14 stabilisce ai commi secondo, terzo, quarto le misure

percentuali del contributo dovuto dal dipendente statale beneficiario.

Il consiglio di amministrazione dello INPS, con la deliberazione n. 93, adottata nella seduta del 30 giugno 1978, ha esteso gli effetti della norma in questione ai propri dipendenti, limitatamente ai servizi prestati in qualità di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.

Risulta evidente l'elemento sperequativo introdotto dalla deliberazione n. 93 dell'INPS e ciò ad esclusivo danno dei dipendenti di altri Enti pubblici e dei dipendenti privati.

Appare giustificato, quindi, oltre che da innegabili esigenze di giustizia anche

da ragioni di coerenza, approntare una normativa che conceda, in tema di assistentato straordinario non incaricato o volontario, ai dipendenti di enti pubblici e ai dipendenti privati gli stessi benefici di cui possono attualmente godere i dipendenti statali e dell'INPS, rispettando, naturalmente, le peculiari caratteristiche del rapporto d'impiego privato.

Se, infatti, risulta agevole individuare il momento della nomina del dipendente statale e del dipendente pubblico e quindi i servizi riscattabili da questi resi anteriormente alla nomina stessa (secondo il disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), questo non è altrettanto

semplice per i dipendenti privati, i cui rapporti di lavoro possono, tra l'altro, essere caratterizzati dal connotato della discontinuità.

Tenuto conto, quindi, che il servizio di assistente straordinario non incaricato o assistente volontario deve essere stato svolto in un periodo non coperto da assicurazione previdenziale obbligatoria, per il dipendente privato abbiamo ritenuto opportuno determinare il contributo di riscatto in relazione allo stipendio, paga o retribuzione ad esso spettante « all'atto della sua prima iscrizione a gestioni di previdenza obbligatoria nel periodo immediatamente successivo a quello del servizio ammesso a riscatto ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A favore dei dipendenti pubblici non statali e dei dipendenti privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti od a gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di tale assicurazione o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, è ammesso, a domanda, il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore, purché il servizio stesso sia stato prestato dal dipendente pubblico anteriormente alla nomina e dal dipendente privato in periodi non coperti da forme di previdenza obbligatoria.

Per il riscatto del servizio di cui al comma precedente il dipendente pubblico è tenuto al pagamento di un contributo pari al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione spettante all'atto della sua assunzione; il dipendente privato è tenuto al pagamento di un contributo pari al 3 per cento dello stipendio, paga o retribuzione spettante all'atto della sua prima iscrizione a gestioni di previdenza obbligatoria nel periodo immediatamente successivo a quello del servizio ammesso a riscatto.

Il contributo di riscatto è versato alla gestione previdenziale presso la quale lo interessato risulta iscritto al momento della presentazione della domanda di riscatto.